

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BATTAGLIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1964

Adeguamento dell'indennità militare speciale all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza ed al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è a vostra conoscenza gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza ed al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza godono di un particolare emolumento denominato « indennità militare speciale ».

Tale emolumento è giustificato dalla particolare natura del servizio che essi svolgono, dagli indubitabili sacrifici cui si sottopongono in ogni tempo, e dalle rinunzie continue che ne caratterizzano il servizio e che differiscono sensibilmente da quelli delle altre Forze Armate dello Stato.

Si consideri, tanto per citare un esempio, che essi sono considerati permanentemente in servizio, di giorno e di notte, e perfino nei periodi in cui si trovano a fruire del periodo di licenza che loro spetta.

Proprio per effetti delle peculiari caratteristiche del servizio, una remunerazione particolare fu già ritenuta opportuna e ne-

cessaria fin dal 1923, quando si provvide all'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

Le aliquote previste allora subirono, con il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 589, e con il decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 263, un ritocco lievissimo, che non tenne alcun conto della svalutazione frattanto verificatasi.

Si aggiunga, infine, che dagli anni 1945-46, nonostante il notevole deprezzamento subito dalla moneta, le aliquote fissate con i decreti legislativi sopra menzionati sono rimaste inalterate, e sono quelle stesse che figurano nelle tabelle appresso trascritte.

Di fronte a tali considerazioni e per i motivi che precedono, non v'ha chi non veda la necessità di elevare equamente le aliquote in vigore, al fine di riparare l'ingiustizia fino ad ora consumata in danno di talune fra le più benemerite categorie delle nostre Forze Armate.

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 1.

Aliquote dell'indennità militare speciale determinate dal regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (articolo 176) per gli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo di pubblica sicurezza e della Guardia di finanza, computabile in pensione.

	Annue	Mensili
Colonnello	L. 2.800	L. 233
Tenente colonnello	» 2.400	» 200
Maggiore e I capitano	» 2.200	» 183
Capitano	» 1.800	» 150
Tenente	» 1.500	» 125
Sottotenente	» 1.200	» 100
Maresciallo maggiore	» 1.100	» 91
Maresciallo capo	» 1.050	» 87
Maresciallo ordinario	» 950	» 79
Brigadiere	» 820	» 68
Vice Brigadiere	» 730	» 60
	Giornaliere	Mensili
Appuntato	L. 1,50	L. 45
Carabiniere, agente finanziere (raffermato)	» 1 —	» 30

TABELLA N. 2.

Aliquote dell'indennità militare speciale determinate dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 589 (per l'Arma dei carabinieri e Corpo di pubblica sicurezza); decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 263 (per il Corpo delle guardia di finanza); decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 625 (per il Corpo della pubblica sicurezza).

	Annue	Mensili
Colonnello	L. 4.500	L. 355
Tenente colonnello	» 4.000	» 322
Maggiore e I capitano	» 3.750	» 301
Capitano	» 3.500	» 283
Tenente	» 3.000	» 239
Sottotenente	» 2.500	» 213
Maresciallo maggiore	» 2.250	» 186
Maresciallo capo	» 2.000	» 168
Maresciallo ordinario	» 1.750	» 144
Brigadiere	» 1.250	» 115
Appuntato	» 1.000	» 86
Carabiniere, agente finanziere (raffermato)	» 750	» 67

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'indennità militare speciale pensionabile di cui all'articolo 176 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, spettante agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di finanza è stabilita a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle seguenti misure lorde mensili:

Colonnello	L.	22.000
Tenente colonnello	»	20.000
Maggiore e I capitano	»	18.000
Capitano	»	16.000
Tenente e sottotenente	»	14.000
Marescialli dei tre gradi	»	12.000
Brigadieri e vice brigadieri	»	10.000
Appuntato	»	8.000
Carabiniere - Agente di P.S. - Finanza - Agenti di custodia - Agenti forestali	»	7.000

Art. 2.

L'indennità di cui all'articolo precedente è altresì corrisposta ai comandanti generali dei Carabinieri e della guardia di finanza nella misura mensile lorda di lire 30.000 ed agli ufficiali generali dei carabinieri, della guardia di finanza e della pubblica sicurezza nella misura mensile lorda di lire 25.000.

Art. 3.

Alla spesa relativa si provvederà mediante riduzione del fondo speciale per far fronte ai provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.